



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 154
della Giunta comunale**

Oggetto: Approvazione dell'atto transazione tra il Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan e altri nel procedimento civile sub R.G. 1409/2023 presso il Tribunale di Trento.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quindici** del mese di **novembre** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assenti:

LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
* GIULIO FLORIAN	SINDACO

*Prima dell'esame del presente oggetto il Sindaco Giulio Florian si allontana dall'aula ai sensi dell'art. 65 del C.E.L. approvato con L.Reg. 3 maggio 2018, n. 2 .

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Germano Pedrotti nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione dell'atto di transazione tra il Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan e altri nel procedimento civile sub R.G. 1409/2023 presso il Tribunale di Trento.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 15 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco o, in sua assenza o impedimento il Vicesindaco, a costituirsi in giudizio in rappresentanza del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, nella causa promossa dalla sig.ra Rizzi Rosa Michela contro il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, come da atto di citazione presso il Tribunale di Trento di data 16.5.2023, notificato con protocollo comunale n. 4936 di data 17.5.2023;
- per il sinistro oggetto di causa il Comune è assicurato con una polizza "Responsabilità civile verso terzi e dipendenti" stipulata con UNIPOLSAI Assicurazioni, che all'art. 32 "Gestione delle vertenze di danno" prevede che l'impresa assicuratrice assuma "la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.";
- con la citata deliberazione veniva nominato quale incaricato della rappresentanza e difesa giudiziale del Comune l'avv. Enrico Ballardini di Rovereto, individuato dalla citata UNIPOLSAI Assicurazioni come comunicato dal broker assicurativo del Comune Inser Spa con nota acquisita al protocollo comunale in data 12.6.2023 sub n. 5822;
- il giudizio in questione si è instaurato presso il Tribunale di Trento sub RG 1409/2023 – G.I. dott.ssa Poli;
- la sig.ra Rizzi Rosa Michela ha depositato altresì denuncia di querela nei confronti del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, con conseguente imputazione del Sindaco a titolo personale in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. con procedimento chiamato presso il Giudice di Pace di Cavalese sub RGNR 19/2023-21bis;
- con nota trasmessa via mail e acquisita al protocollo comunale in data 18.09.2024 sub n. 10089, l'avv. Enrico Ballardini, relazionando sullo stato del contenzioso, ha comunicato al Comune di aver trovato un accordo con l'avvocato di controparte per addivenire alla transazione della vertenza;
- con nota del 28 ottobre 2024, acquisita al protocollo comunale il 29 ottobre 2024 sub n. 11715, il citato Legale ha trasmesso al Comune la bozza di atto di transazione concordata con l'avvocato della sig.ra Rizzi nonché con l'avv. Andrea Lorenzi, difensore del Sindaco sig. Giulio Florian nel parallelo procedimento penale;

VISTA ora la proposta di transazione, nel testo trasmesso dall'avv. Enrico Ballardini con nota acquisita al protocollo comunale in data 14.11.2024 sub n. 12377;

CONSIDERATO che detta proposta prevede la rinuncia da parte della sig.ra Rizzi Rosa Michela agli atti e all'azione di cui al procedimento sub RG 1409/2023 Tribunale di Trento nonché la remissione da parte della stessa della querela a suo tempo depositata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Cavalese che ha dato origine al procedimento penale RGNR 19/2023-21bis, a fronte del pagamento da parte dell'impresa assicuratrice del Comune di una somma di € 5.000,00 (cinquemila euro);

DATO ATTO che l'art. 5 dell'atto di transazione anzidetto prevede l'accettazione della remissione della querela da parte del Sindaco Giulio Florian e il suo impegno a effettuare tale accettazione formalmente e che, pertanto, lo stesso dovrà intervenire nell'atto a titolo personale;

PRESO atto di quanto evidenziato dall'Avvocato Ballardini nella citata nota prot. 12377/2024 in merito all'opportunità per la stessa Amministrazione comunale di approvare la transazione: in particolare, tra l'altro, *"avendo la pretesa danneggiata invocato la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia alla stregua dell'art. 2051 cod. civ., (...) l'onere della prova è scaricato (...) sul Comune (...), tenuto a fornire la prova del caso fortuito (...)"* e considerato che *"questo tipo di cause vedere davvero sfavoriti i Comuni e più in generale i proprietari dei beni dei quali i danneggiati invocano la mancata custodia e anche nel nostro caso, la prova del caso fortuito, non essendovi testimoni oculari della caduta di cui si discute, appare davvero diabolica."* e ancora che *"data la modestia delle lesioni accertate in sede di CTU medico-legale (...) la somma (...) appare davvero conveniente, tenuto altresì conto della rinuncia da parte della danneggiata anche al rimborso delle spese e dei compensi, sia del giudizio civile che di quello penale (...)"* nonché, infine, che *"l'alea che permea i giudizi per responsabilità da custodia in generale e nello specifico la vertenza in oggetto, non giustifica la prosecuzione del contenzioso ed anzi al contrario ne consiglia vivamente la chiusura alle condizioni già pattuite."*;

EVIDENZIATO, come ribadito dal legale nella nota sopra menzionata, che la sottoscrizione della transazione non comporta alcun onere per l'Amministrazione comunale, posto che, in base alla copertura assicurativa, ogni eventuale esborso viene coperto da UNIPOLSAI Assicurazioni;

CONSIDERATO, peraltro, che se il Comune non approvasse la transazione (i cui costi sono tutti in capo alla compagnia di assicurazione), in caso di soccombenza nel giudizio, la medesima compagnia non si assumerebbe alcun onere connesso, con le conseguenti implicazioni sul bilancio comunale;

RITENUTO di condividere le motivazioni che supportano la transazione nei termini suesposti e, quindi, di approvare l'atto di transazione, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di autorizzare il Vicesindaco alla sottoscrizione dell'atto di transazione in oggetto, stante il coinvolgimento diretto del Sindaco come sopra illustrato e, quindi, la sua impossibilità di intervenire in rappresentanza del Comune;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio comunale, in quanto tutte le spese legali verranno sostenute da parte della compagnia assicurativa come stabilito dalla polizza attivata per il sinistro in oggetto;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazioni del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 e del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

ACCERTATA la competenza della Giunta in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 53 del richiamato C.E.L.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, al fine di consentire il rapido perfezionamento della transazione;

AD UNANIMITA' dei voti palesemente espressi per alzata di mano (voti favorevoli n. 3 contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti);

DELIBERA

1. per quanto in premessa, di approvare l'atto di transazione da stipularsi tra il Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan e la sig.ra Rizzi Rosa Michela nel procedimento civile sub R.G. 1409/2023 presso il Tribunale di Trento, nel testo pervenuto al protocollo comunale in data 14.11.2024 sub n. 12377 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Vicesindaco alla sottoscrizione dell'atto di transazione in rappresentanza del Comune e al compimento di quanto necessario per il buon fine della pratica;
3. di dare atto che il Sindaco Giulio Florian dovrà intervenire nell'atto a titolo personale, esclusivamente per la parte relativa all'accettazione della remissione di querela e compensazione delle spese penali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio comunale, stante il sostenimento delle spese legali da parte della compagnia assicurativa UNIPOLSAI Assicurazioni stabilito dalla polizza attivata per la causa in questione;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., al fine di consentire il rapido perfezionamento della transazione;
6. di inviare prontamente la presente all'avv. Enrico Ballardini nonché all'Avvocato Andrea Lorenzi;
7. di trasmettere copia della presente alla UNIPOLSAI Assicurazioni - Polo RCG ed Infortuni con sede a Padova;
8. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
9. avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ◆ opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

il Vice Sindaco
Germano Pedrotti

Segretario Generale
dott. Luigi Chiocchetti

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.